



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE
A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

2152 CL

DECRETO DIRIGENZIALE N. 389 /DA del 02 AGO 2024

Oggetto: Contenzioso **PAPPALARDO SALVATORE + ALTRI C/CAS** – liquidazione
Ordinanza R.G. 1559/2011 del Tribunale di Messina del 2/6/2024 con compensazione credito CAS;

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso che nel giudizio dinnanzi al Trib. di Messina RG 1559/2011 tra le parti PAPPALARDO Salvatore+Altri quali condomini del *Condominio S. Alessio Village* cod. fisc. 97046290835 c/CAS è stata emessa l' Ordinanza del 2/6/2024, che si allega, con la quale questo Consorzio è stato condannato al rimborso delle spese sostenute per € 8.176,40 nonché al rimborso delle spese legali.

Che con precedente Ordinanza del 19/10/2012, che si allega, questo Consorzio è stato condannato al rimborso delle spese legali per € 550,00 oltre accessori e che determinano una spesa complessiva di € 12.934,96 come da prospetto allegato;

Che con PEC del 12/7/24 il legale degli attori, Avv. Salvatore Cittadino, che si allega, ha richiesto il pagamento della suddette somme, comunicando altresì il codice IBAN del Condominio beneficiario;

Considerato che il CAS è creditore nei confronti degli stessi attori della somma di € 7.247,44 in forza dei seguenti provvedimenti:

- Ordinanza del 16/9/2020 all'interno del giudizio R.G. 1777/2020 del Trib. di Messina per € 3.647,80;
 - Ordinanza del 18/4/2023 all'interno del giudizio R.G. 1559/2011 del Trib. Messina per € 1.243,17;
 - Ordinanza del 12/4/2024 all'interno del giudizio R.G. 2056/2023 del Trib. Messina per € 2.356,47;
- che si allegano, e pertanto occorre procedere alla compensazione con il debito di cui sopra di € 12.934,96 determinando un importo netto da liquidare di € 5.687,52;

Visto l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

Visto il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

Visto il D.D.G. n° 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023/2025, nonché il Regolamento di Contabilità :

Ritenuto di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 5.687,52 sul capitolo n. 131 del redigendo bilancio 2024/2026, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", ;
- **Effettuare**, in esecuzione dell' Ordinanza R.G. 1559/2011 del 2/6/2024 del Tribunale di Messina, al netto della compensazione con il credito CAS di cui sopra, il pagamento della somma di € 5.687,52 in favore del Condominio S. Alessio Village cod. fisc. 97046290835, mediante accredito sul c/c IBAN IT61V 08713 82530 000000 436218 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Respons. Uff. Contenzioso

Dott. Giuseppe Mangraviti

Il Dirigente Amministrativo



Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

calcolo liquidaz. Ingiunzione del 02/6/24 PAPPALARDO + altri

DESCRIZIONE	NOTE	IMPORTI
Rimb. Spese vive Ordinanza del 2/6/24 € 8.176,40 di cui:		
Rimb. 50% Prove fonometriche	1.952,00	
Rimb. Compensi CTP	2.156,96	
Compenso CTU (Acconto)	4.067,96	
TOTALE RIMBORSO SPESE		8.176,40
Spese legali Ordin del 2/6/24	2597,00+567,00+ access.	3.784,62
Spese legali Ordin. Del 19/10/2012	550,00+ access.	657,80
Saldo Compenso 50% CTU Decreto di Liquid.del 14/3/23	4,383,58- 4067,96	316,14
TOTALE PARZIALE		12.934,96
A detrarre:		
ORDINANZA del 16/9/2020	2500,00 + access.	- 3.647,80
Ordinanza del 18/4/2023	852,00 + access.	- 1.243,17
Ordinanza del 12/4/2024	1615,00 + access.	- 2.356,47
SOMME A CREDITO CAS		- 7.247,44
Saldo da liquidare al Cond. S. Alessio		5.687,52

R.G.E. 1559/2011

TRIBUNALE DI MESSINA

Seconda Sezione Civile

Il Giudice dell'Esecuzione

Letta il ricorso ex art. 614 c.p.c. proposto in data 17/5/2024 nell'interesse delle parti procedenti Pappalardo Salvatore (c.f.: PPP SVT 48R06 F217G), Pappalardo Giuseppe (c.f.: PPP GPP 46E11 F217U), Milazzo Angelo (c.f.: MLZ NGL 53A20 C351V), Reale Francesco (c.f.: RLE FNC 32T25 B428U), Centamore Alfio (c.f.: CTN LFA 42C25 L448A), Finocchiaro Nicolò (c.f.: FNC NCL 32B20 E017R), Capitani Adriana (c.f.: CPT DRN 22R42 G716R), Licciardello Santo (c.f.: LCC SNT 51M19 C351G), Zagarella Salvatore (c.f.: ZGR SVT 50E02 D768A), Cittadino Salvatore (c.f.: CTT SVT 55L26 C568I), nonché nell'interesse del Condominio Sant'Alessio Village (p. iva: 97046290835) quale interveniente *ad adiuvandum*;

rilevato che, dalla documentazione allegata al ricorso predetto risulta comprovata l'avvenuta corresponsione in favore del c.t.u. ing. Rodolfo Ferrari, da parte dei procedenti, delle somme di € 821,63 (al lordo delle ritenute di legge; fattura n. 38/2018 del 26/9/2018), di € 1.952,00 (v. fattura n. FPA 21/22 del 25/11/2022), e di € 3.245,81 (fattura n. FPA 22/22 del 25/11/2022), per un totale di € 6.019,44, riferendosi le ulteriori fatture allegate ad importi corrisposti al professionista da parte del Consorzio per le Autostrade Siciliane (come comprovato da quanto annotato nella "descrizione del servizio" dall'ing. R. Ferrari nel corpo delle fatture n. FPA 19/22 del 25/11/2022 e n. FPA 41/23 del 30/12/2023);

osservato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, ove se ne dimostri l'utilità ai fini di causa e non siano eccessive, rientrano tra quelle che la parte procedente ha diritto di vedersi rimborsate, purché se ne provi l'effettivo esborso (Cass. Civ. Sez. II 16/1/2023 n. 1135), e che dalla documentazione allegata al ricorso risulta comprovata l'avvenuta corresponsione in favore del c.t.p. ing. Davide Maria Palio dapprima della somma di € 500,00 (fattura n. FPR 3/2023

dell'1/2/2023) ed in seguito dell'ulteriore importo di € 1.656,96 (fattura n. FPR 11/2023 del 24/4/2023), per un totale di € 2.156,96, importo che si ritiene congruo; che pertanto l'importo complessivo delle spese vive anticipate dalle parti istanti assomma ad € 8.176,40 (€ 6.019,44 + € 2.156,96);

preso atto che l'obbligo di fare a carico del Consorzio per le Autostrade Siciliane risulta adempiuto, come accertato dal G.E. all'epoca assegnatario del fascicolo con ordinanza resa in data 18/4/2023;

visto l'art. 614 c.p.c.;

INGIUNGE

al Consorzio per le Autostrade Siciliane (c.f.: 01962420830) di pagare, senza dilazione, in favore delle suindicate parti istanti l'importo di € 8.176,40 per spese vive, nonché l'ulteriore somma di € 2.597,40 per compensi [di cui € 702,00 per compenso base (Tab. 17 - parametri minimi) ed € 1.895,40 per aumento del 270% ex art. 4, quarto comma, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. per la presenza di dieci parti aventi la stessa posizione processuale), oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.

Ingiunge altresì al Consorzio per le Autostrade Siciliane di pagare agli istanti le spese della presente procedura monitoria che liquida in € 567,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. se dovuti.

Autorizza, in mancanza del disposto pagamento, l'esecuzione provvisoria del presente decreto ed avverte il Consorzio per le Autostrade Siciliane, che potrà proporre opposizione avverso il presente decreto nel termine di quaranta giorni dalla sua notificazione.

Si comunichi.

Messina, 2/6/2024

Il G.E.

avv. Carmela Barbaro



Tribunale di Messina
Sezione Distaccata di Taormina
Il Giudice

Letti gli atti e verbali di causa, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27/09/2012;

premessi che con ordinanza ex artt. 669 *bis* e ss. e 700 c.p.c., depositata in data 30/03/2010, il Giudice designato ha accolto la domanda avanzata dai ricorrenti e, per l'effetto, ha ordinato al resistente Consorzio per le Autostrade Siciliane di collocare lungo il perimetro autostradale due barriere antirumore da svilupparsi lungo l'intero percorso autostradale prospiciente il complesso residenziale

- che con ricorso ex art. 669 *duodecies* c.p.c., depositato in data 21/06/2011, i ricorrenti adivano questo Tribunale per la determinazione delle modalità di attuazione del suindicato provvedimento cautelare, stante l'inerzia del resistente;

- che quest'ultimo si costituiva in cancelleria depositando comparsa di risposta, con cui rilevava di non poter effettuare gli interventi precettati in quanto in suscettibili di esecuzione forzata per sostanziale impossibilità di esecuzione della misura concessa

considerato che l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di fare costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni (cfr. Cass., sez. III, 26.02.2008 n. 5010);

- che, pertanto, le difese ed eccezioni del resistente, oltre ad essere prive di riscontro probatorio, sono riservate alla cognizione del giudice di merito;

- che, conseguentemente, occorre dare attuazione giudiziale all'ordinanza cautelare predetta, mediante l'esecuzione delle opere ivi indicate;

- che, al riguardo, in mancanza di specifiche indicazioni operative stabilite dalla norma di cui all'art. 669 *duodecies* c.p.c., il provvedimento potrà modellarsi su quello disciplinato, per la esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, dall'art. 612 c.p.c., nei limiti di quanto compatibile con la natura semplificata del procedimento cautelare;

- che le modalità di attuazione del provvedimento devono essere conformi a quelle indicate nell'ordinanza del 30/03/2010;

- che per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie e

per la direzione dei lavori è necessario procedere, a norma dell'art. 68 c.p.c., alla nomina di un direttore dei lavori nella persona di un tecnico abilitato a norma di legge;

- che le spese del presente procedimento vanno poste a carico del resistente soccombente nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura della causa e l'entità delle questioni trattate;

visto l'art. 669 *duodecies* c.p.c.;

P.Q.M.

Dispone l'attuazione del provvedimento cautelare emesso in data 30/03/2010, secondo le modalità ivi determinate, a cui ci si riporta integralmente e che quindi deve intendersi parte integrante del presente provvedimento.

Designa, a tal fine, quale direttore dei lavori l'ing. Ferrari Rodolfo con studio in Messina, via Dogali n. 1/A, al quale si delega il compito di scegliere, per la materiale esecuzione degli stessi, una ditta di fiducia a condizione che la stessa - secondo valutazione dello stesso direttore dei lavori - presenti le condizioni aziendali, tecniche e di personale, necessarie e sufficienti per una buona riuscita dell'opera, autorizzandolo ad ottenere qualunque provvedimento amministrativo risulti necessario per l'esecuzione.

Condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento delle spese del presente procedimento in favore dei ricorrenti, che liquida in euro 550,00 oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Si comunichi alle parti ed al Direttore dei lavori.

Taormina, 19/10/2012

Deposito in cancelleria



IL CAPODELLETTI
Dott. Pasquale Cuzzocchia

Il Giudice

(avv. Valeria Pappalardo)

N.2056 /2023 r.g.a.c.



**TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il **Tribunale di Messina** composto dai Sigg.ri:

dott. Giuseppe Bonfiglio	Presidente.
dott. ssa Maria Carmela D'Angelo	Giudice
dott. ssa Emanuela Lo Presti	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti del giudizio iscritto al n. 2056/23 r.g.a.c. Reclami, promosso con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. da **PAPPALARDO SALVATORE** (C.F.: PPP SVT 48R06 F217G) **PAPPALARDO GIUSEPPE** (C.F.: PPP GPP 46E11 F217U), **Centamore** (C.F.: CTN LFA 42C25 L448A), **LICCIARDELLO SANTO** (C.F.: LCC SNT 51M19 C351G), **ZAGARELLA SALVATORE** (C.F.: ZGR SVT 50E02 D768A), **CITTADINO SALVATORE** (C.F. CTT SVT 55L26 C568I), **Condominio Sant'Alessio Village**, in persona dell'Amministratore pro tempore, P. IVA 97046290835, **nei confronti di Consorzio Autostrade Siciliane s.p.a.** in reclamo avverso l'ordinanza emessa in data 18 aprile 2023, osserva quanto segue.

Gli odierni reclamanti hanno esposto: di avere azionato dinanzi al Tribunale di Messina, Sez. Distaccata di Taormina, giudizio in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 229/2006 R.G. chiedendo che venisse ordinato al Consorzio Autostrade Siciliane spa, di procedere, nel tratto fronteggiante le abitazioni degli stessi e del condominio, l'immediata ed urgente esecuzione dei lavori necessari al contenimento delle emissioni sonore che superavano la normale tollerabilità provenienti dal traffico veicolare; con ordinanza del 30.03.2010, il Tribunale di Taormina, a seguito di istruttoria, ha ordinato al Consorzio per le Autostrade Siciliane spa di collocare lungo il perimetro autostradale, corrispondente all'ubicazione del complesso edilizio denominato Sant'Alessio Village, due barriere antirumore, così come evidenziato nei grafici dell'Ing. Carlo Cassella, tecnico d'ufficio ed ha altresì condannato la parte resistente al pagamento delle spese processuali; l'ordinanza è stata confermata in sede di reclamo ex art. 669 proposto dal Consorzio; sul presupposto dell'omessa esecuzione spontanea della predetta ordinanza, è stato introdotto giudizio ai sensi dell'art. 669 duodecies c.p.c. all'esito del quale il giudice ha disposto l'attuazione del provvedimento cautelare emesso il 30.03.2010, designando quale direttore di lavori l'Ing. Ferrara

visto l'art. 669-terdecies c.p.c.:

1. rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza del 18 aprile 2023;

2. condanna parte reclamante al pagamento delle spese di lite della presente fase in favore della reclamata, liquidate in € 1615,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15% i.v.a. e c.p.c. come per legge;

3. visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Messina, nella Camera di Consiglio del 12 aprile 2024.

Il Giudice relatore

dott. ssa Emanuela Ivo Presti

Il Presidente

dott. Giuseppe Bontiglio

TRIBUNALE DI MESSINA

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Esaminati gli atti e verbali di causa;

Premesso che:

In data 30.03.2010 il Tribunale di Messina sezione distaccata di Taormina ha emesso ordinanza cautelare, confermata dal Tribunale di Messina in sede collegiale, in accoglimento del ricorso proposto dai ricorrenti, con cui si imponeva al CAS di collocare lungo il perimetro autostradale oggetto di causa, delle barriere fonoassorbenti.

Introdotta il presente giudizio con provvedimento del 19.12.2012 si disponeva l'attuazione del provvedimento cautelare emesso il 30.03.2010 secondo le modalità ivi determinate, designando quale direttore di lavori l'Ing. Ferrari Rodolfo.

Quest'ultimo, con apposita relazione, ha descritto accuratamente anche a mezzo di tecnologie specifiche, lo stato dei luoghi e chiarito che le pareti fonoassorbenti non sono allo stato posizionabili su alcuni tratti della carreggiata interessata. In particolare, il DL specifica l'impossibilità di realizzazione dell'opera in alcuni tratti *"in quanto manca lo spazio per distanziarli dalle barriere di sicurezza esistenti, tenendo conto dell'esigenza minima di deformazione delle stesse barriere in caso di urti. Per altra ragione i pannelli fonoassorbenti, così come rappresentati, non sono installabili sul tratto c), in quanto vi è la presenza del muro di contenimento del retrostante terrapieno. Nei tratti a) e d) i pannelli fonoassorbenti potrebbero, previa le necessarie ulteriori verifiche sui luoghi, essere posti in opera, dal momento che ai lati c'è uno spazio di terreno libero. Infine sul tratto f) occorre valutare l'effettiva distanza tra le due carreggiate, che dalle immagini aeree risulta peraltro variabile, al fine di garantire il necessario spazio per la deformazione delle due barriere di sicurezza poste a protezione delle relative carreggiate"*.

Dalla superiore trattazione, svolta con precisi approfondimenti relativi alla effettiva situazione dei luoghi, con l'ausilio dei nuovi strumenti informatici google maps e google street view (attese le evidenti difficoltà di accesso per rilievi sulle carreggiate autostradali in oggetto) emergeva in maniera chiara che gli interventi così come proposti non potevano essere realizzati, in quanto non tenevano conto delle effettive condizioni dei luoghi, differenti nei vari tratti individuati.

cautelare (cfr. Trib. Reggio Emilia, Ordinanza del 15/04/2015). In materia di rapporti di vicinato, poi, con riferimento alla violazione del precetto comminato ex art. 844 c.c. in costanza di immissioni illecite: il giudice oltre a condannare l'obbligato all'eliminazione a sue spese della fonte delle immissioni, fissava una somma unica per l'ordine di rimozione e un'altra per ogni giorno di ritardo nel darvi ossequio (Tribunale di Ostia in data 27/10/2009). Nel caso di specie in sede cautelare nessun provvedimento ex art. 614 bis c.p.c., a cui questo g.e. potesse dare esecuzione, è stato assunto dal Giudice della cautela. Quanto detto, peraltro, è ciò che stato già deciso in sede di reclamo all'ordinanza emessa da questo giudice, dal collegio decidente.

Per quanto detto, il ricorso relativamente alla domanda di cui all'art. 614 bis c.p.c. deve essere rigettato.

Le spese della detta fase di giudizio, seguendo la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate a favore del CAS come da dispositivo.

Ritenuto, infine, che ai sensi dell'art. 614 c.p.c. la liquidazione delle spese relative alla sola fase esecutiva del procedimento ex art. 612 c.p.c. va effettuata sulla scorta di idonea istanza di ingiunzione.

PQM

Di chiara eseguita dell'obbligo di fare ed estinta la procedura esecutiva.

Rigetta la domanda di condanna del resistente formulata ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c.

Condanna consequenzialmente parte ricorrente alle spese processuali della presente fase di giudizio che liquida, considerati i minimi tariffari, in complessivi € 852,00 oltre accessori di legge.

Provvede alla liquidazione delle spese della fase esecutiva, come da separato decreto che verrà emesso dopo la presentazione di apposito ricorso.

Messina, 18/04/2023

Il GE

Avv. Valeria Anna Pappalardo

contenuto diverso, quali quelli ex art. 669 *duodecies* c.p.c. “il giudice, salvo che cio' sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte” che, pertanto, deve essere con tutta evidenza anteriore all'emissione dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c., “la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Ciò posto, nel caso di specie non risulta che in sede cautelare i ricorrenti oggi reclamanti abbiamo invocato un provvedimento ex art. 614 *bis* c.p.c., che il giudice del provvedimento d'urgenza abbia eventualmente disatteso, sicché tale richiesta, formulata con il ricorso ex art. 669 *duodecies* c.p.c. è tardivo ed inammissibile.

6. Conclusioni.

Il reclamo va quindi integralmente rigettato.

Conseguentemente deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228.

7. Le spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta in questa sede di reclamo.

P.Q.M.

1. rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2. condanna i reclamanti in solido a pagare al reclamato le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed iva;

3. dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento da parte dei reclamanti in solido di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24.12.2012, n. 228;
4. manda alla cancelleria di trasmettere con urgenza il fascicolo n. 1559/2011 RGEM, allegato al fascicolo d'ufficio del reclamo, nonché copia della presente ordinanza al giudice dott.ssa Pappalardo, per la trattazione all'udienza del 21 settembre 2020.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del Tribunale, il 16 settembre 2020.

Il Presidente est.

(dott. Giuseppe Minutoli)

